

CONTRIBUTI E SUSSIDI ANNO 2025

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 07 Febbraio 2025, ha deliberato per l'anno 2025, a norma dell'art. 13 del Regolamento, i seguenti sussidi:

A) RICOVERATI IN LUOGHI DI CURA

I – PRESSO OSPEDALI O CLINICHE

Sussidio di € 200,00 in favore degli associati, del coniuge o di un figlio convivente ed a carico che nell'anno 2025 sono stati ricoverati presso ospedale o casa di cura per un periodo non inferiore a 12 (dodici) giorni a causa di patologie che non giustificano la richiesta di altro sussidio.

Per ottenere tale sussidio dovrà essere inoltrata apposita domanda sul modello A.N.D.S.A.I. – (LDO 2020) allegando dichiarazione di degenza.

II – PRESSO STABILIMENTI TERMALI (erogabili per un massimo di OTTO anni)

Si premette che i sussidi relativi a queste cure sono erogabili soltanto in favore degli associati che, nello stesso anno, non beneficiano di analoga assistenza da parte di altri Enti.

a) ASSOCIATI PENSIONATI AMMESSI PRIMA DEL 21/7/1995 A CONTINUARE L'APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE

I predetti associati, i quali durante l'anno 2025 abbiano fruito presso stabilimenti termali di una delle cure fangoterapiche o balneoterapiche o idropiniche o inalatorie possono inoltrare domanda per ottenere l'erogazione di un sussidio, rapportato alle spese effettivamente sostenute per soggiorno e cure, ma non superiore all'importo massimo di € 40,00 giornalieri per 12 giorni. Nel caso l'associato non venga ospitato presso alberghi o istituti termali, sarà rimborsata soltanto la spesa del ticket per le cure eseguite. Non saranno prese in considerazione domande relative a qualsiasi altro tipo di cura diversa da quelle anzidette e relative a cicli di cure eseguite come seconda e terza cura, e neppure a cicli di cure inferiori a 9 giorni.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- certificato medico o fotocopia contenente diagnosi e prescrizione delle relative cure;
- certificato rilasciato dallo stabilimento termale attestante le cure avvenute entro e non oltre il 31 Dicembre 2025;
- fattura o ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute per le cure e per il soggiorno;

giorno;

- dichiarazione dell'associato nella quale attesti che nell'anno 2025 non ha beneficiato e non beneficerà di analoga provvidenza da altri Enti.

b) ASSOCIATI IN SERVIZIO

Agli associati effettivi che al 31 dicembre 2024 erano già iscritti ed avevano superato il 50° anno di età, i quali durante l'anno 2025 effettuano cure presso stabilimenti termali, può essere concesso un sussidio nella misura di € 180,00. Alla domanda dovranno essere allegati:

- certificato medico o fotocopia contenente diagnosi e prescrizione delle relative cure;
- certificato rilasciato dallo stabilimento termale dal quale risulti che l'associato stesso ha beneficiato entro il 31 dicembre 2024 delle cure termali per un ciclo di cure non inferiore a 9 giorni;
- dichiarazione dell'associato, nella quale attesti che nell'anno 2025 non ha beneficiato e non beneficerà di analoga provvidenza da altri Enti.

Per ottenere i sussidi di cui ai punti I) e II), gli interessati dovranno inoltrare domanda che dovrà pervenire all'A.N.D.S.A.I. entro e non oltre il 10 Gennaio 2026 ed allo scopo farà fede il protocollo A.N.D.S.A.I. .

B) COLPITI DA GRAVI MALATTIE

Concessione di un sussidio assistenziale dell'importo massimo di € 12.000,00 quale contributo alle spese mediche sostenute dall'associato per sé o per il coniuge convivente e fiscalmente a carico o per i figli conviventi e fiscalmente a carico, a seguito di interventi chirurgici, degenze in luoghi di cura in Italia o all'estero e cure mediche per le patologie di cui al seguente elenco:

- 1) trapianto di organi;
- 2) operazioni a cuore aperto e chirurgia cardiovascolare;
- 3) interventi per tutte le neoplasie maligne;
- 4) chirurgia e neurochirurgia cerebrale;
- 5) neoplasie trattabili con lunga terapia medica;
- 6) amputazione di arti e conseguenti protesi;
- 7) chirurgia toracica;
- 8) chirurgia per il recupero della vista o dell'udito, nei casi di carenza superiore al 70%;
- 9) chirurgia colonna vertebrale;
- 10) cure per malattie leucemiche;
- 11) cure per gravi malattie neuropsichiatriche;
- 12) emiparesi bilaterale;
- 13) paraplegia agli arti inferiori;
- 14) sclerosi multipla;
- 15) paraparesi spastica;
- 16) encefalopatia;
- 17) tetraparesi spastica;
- 18) microsomia emifacciale;
- 19) ipometria da osteomielite;
- 20) emiplegia;
- 21) grave ritardo psicomotorio e del linguaggio (ex legge 104/92);
- 22) lupus eritematoso;
- 23) ipoacusia pantonale neurosensoriale di entità grave;
- 24) idrocefalia;
- 25) necrosi progressiva del fegato;
- 26) intervento chirurgico alle anche;
- 27) lesioni cerebrali per asfissia neonatale;

- 28) cerchiaggio e ricostruzione ginocchio;
- 29) osteosintesi al femore;
- 30) atassia di Friedreich;
- 31) miopia ingravescente;
- 32) emoperitoneo-splenectomia;
- 33) grave insufficienza respiratoria;
- 34) interventi di mastoplastica riduttiva non estetica e di mastoplastica ricostruttiva post oncologica;
- 35) epifisiodesi tibiale;
- 36) cirrosi epatica;
- 37) otticopatia e retinopatia di origine autoimmune;
- 38) crossectomia safena femorale;
- 39) malattie infiammatorie intestinali croniche: Morbo di Crohn e rettocolite ulcerosa;
- 40) dermatomiosite giovanile associata a Charcot Marie-Tooth;
- 41) insufficienza renale cronica dal 3° stadio.

I predetti sussidi non potranno essere richiesti per cure sostenute dopo il 3° anno dall'evento.

Si ricorda che l'assemblea dell'11 maggio 1991, ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione congiuntamente con il Collegio Sindacale, ad erogare il sussidio per gravi malattie, anche in eventuali ulteriori casi oltre quelli sopra indicati, nei quali si riconoscano gli estremi dell'urgenza e comunque dell'importanza vitale dell'intervento o delle cure effettuate.

I requisiti necessari per avere diritto al predetto sussidio sono i seguenti:

- 1) deve trattarsi di cure e interventi che abbiano determinato spese a carico dell'associato per le suddette patologie, dal 1° gennaio 2024 in poi, comprovate da documentazione medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con SSN e fatture originali non cumulative quietanzate e rilasciate dalle medesime strutture;
- 2) deve essere inoltrata all'A.N.D.S.A.I. specifica istanza da compilare sul modulo UT/3-2020, da richiedere agli incaricati locali o agli uffici dell'Andsai e disponibile sul sito, **allegando tutta la documentazione indicata dalle norme stampate nello stesso modulo;**
- 3) dichiarazione dell'associato che non si tratti di spese rimborsate o rimborsabili da altri Enti o da compagnie assicuratrici; pertanto all'A.N.D.S.A.I. viene riconosciuta la facoltà di rivalsa qualora risultasse non dovuto il sussidio già concesso.

C) CURE RIABILITATIVE

Sussidio assistenziale di importo massimo € 2.400,00, nel caso di spese derivanti da cure riabilitative post-operatorie, post-traumatiche, post-lesioni cerebrali, sostenute dall'1/1/2024 per l'associato stesso, oppure per il coniuge o per i figli che siano conviventi e fiscalmente a carico.

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda nella quale dovrà essere esplicitamente dichiarato che trattasi di spese non rimborsate dal servizio sanitario nazionale, da altri enti o da compagnie di assicurazioni. A tale scopo utilizzare il Mod. CR-2020 da richiedere agli incaricati locali o agli uffici A.N.D.S.A.I. e disponibile sul sito. Il sussidio non potrà essere richiesto per cure effettuate dopo il 3° anno dall'evento. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti originali:

- certificazione medica rilasciata dalla struttura ospedaliera dalla quale risulti l'evento traumatico,

l'intervento operatorio o la lesione cerebrale;

- prescrizione per ogni ciclo di cure riabilitative in conseguenza di gravi fatti traumatici o di interventi operatori rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica o convenzionata;
- fatture o ricevute fiscali originali quietanzate comprovanti le spese sostenute in relazione alle cure eseguite in strutture pubbliche o convenzionate oppure da professionisti abilitati e dichiarazione che dette spese non sono state o non saranno rimborsate da altri Enti o da compagnie assicuratrici;
- nel caso di familiari, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale sia certificato il grado di parentela e la condizione di familiare convivente e fiscalmente a carico, come dal testo allegato al Mod. CR 2020.

I SUSSIDI DI CUI AI PUNTI B) E C) POTRANNO ESSERE EROGATI ANCHE IN PIU' OCCASIONI PURCHE' NEL COMPLESSO NON VENGANO MAI SUPERATI, PER OGNI ASSISTIBILE, GLI INDICATI IMPORTI MASSIMI STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. GLI STESSI SUSSIDI NON POTRANNO SUPERARE IL 70% DELLE SPESE MEDICHE SOSTENUTE E DOCUMENTATE E NON POTRANNO ESSERE RICHIESTI PER CURE MEDICHE NON DISPENDIOSE, INFERIORI AD € 200,00 ANNUALI. **GLI ASSOCIATI ISCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO 2024 POTRANNO RICHIEDERE IL SUSSIDIO PER LE SPESE SOSTENUTE SUCCESSIVAMENTE ALL'ISCRIZIONE.**

N.B. Gli associati dimissionari o in stato di morosità perdono ogni diritto circa l'erogazione di qualsiasi forma di assistenza.